



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 212/11/CONS RECANTE CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE Verbale di audizione

Il giorno 15 giugno 2011 si è tenuta in Roma, negli uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di via Isonzo 21/B III piano, l'audizione con CRTL Comitato radio Tv locali, come da richiesta del 31 maggio 2011 (Prot. Agcom n. 27495)

Hanno partecipato all'audizione:

per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

- dott.ssa Luigia Spadaro, ing. Roberto de Martino.

per CRTL

dott. Giacomo Bucchi

L'audizione ha inizio alle ore 11:00

L'ing. de Martino introduce l'audizione ed invita il rappresentante di CRTL ad esporre le proprie osservazioni.

CRTL nell'ambito della consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in oggetto espone le seguenti osservazioni in merito ai seguenti articoli della delibera :

1. Art. 3, comma 10: l'ipotesi prevista di archiviazione della domanda da parte del Ministero in caso di inerzia protrattasi oltre i 30 gg. deve essere dettagliata, esplicitando che l'inerzia deve essere totale assenza di comunicazioni da parte dell'istante per oltre 30 gg.
2. Art. 7 il quantum previsto dal regolamento è oneroso per le emittenti locali, CRTL suggerisce di ripristinare quanto oggi previsto dal regolamento n. 435/01/ONS;
3. Art. 17: comma 5: non condivide la previsione di ulteriori oneri per i collegamenti di ponti radio;
4. Art. 18: l'impianto dell'articolo non è condivisibile, ad avviso di CRTL si dovrebbe far riferimento non ai programmi, ma alla percentuale di capacità trasmissiva utilizzata. Inoltre l'obbligo di ospitare 6 programmi potrebbe non essere rispettato a causa delle problematiche connesse alla numerazione LCN (per esempio esaurimento LCN). Quanto al comma 3 lettera c), CRTL ritiene che la percentuale di copertura nazionale non debba essere predeterminata, dovendo la stessa derivare da una scelta del fornitore di contenuti in ambito nazionale;
5. Art. 19 comma 3: CRTL è contraria poiché tale disposizione potrebbe causare un'interferenza da parte del Ministero nelle scelte imprenditoriali delle emittenti individuando le forme di condivisione dei diritti d'uso delle frequenze.
6. Art. 21: comma 3 la rideterminazione dei contributi dopo tre anni non consente alle imprese di effettuare piani di investimento a lungo termine. CRTL propone, pertanto, che il quantum dei contributi sia costante per tutta la durata dell'autorizzazione.
7. Art. 23: comma 6 ribadiscono la necessità che si faccia riferimento al parametro della capacità trasmissiva e non ai programmi.
8. Art. 24: CRTL ritiene che l'obbligo di contabilità separata per ciascuna autorizzazione è un onere eccessivo per le emittenti locali;
9. Art. 26 comma 2 : CRTL segnala che sarebbe preferibile far riferimento non ai programmi, ma alla percentuale di capacità trasmissiva utilizzata . Richiede altresì, con riferimento al comma 4, l'esonero della comunicazione per le emittenti locali.

Mistero dello Sviluppo Economico



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

